



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona

Polizia Municipale e Polizia Amministrativa

ORDINANZA SINDACALE N. 42 DEL 28/10/2020

IL SINDACO in qualità di **Ufficiale di Governo**

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19);

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Rilevato che durante i tradizionali festeggiamenti di Halloween gruppi di ragazzini minorenni sono soliti girare sul territorio comunale, praticando la consuetudine di lanciare prodotti alimentari (uova, farina, ecc.) e di utilizzare prodotti pirotecnici, imbrattando il suolo pubblico e creando disturbo e senso di paura nei cittadini, con conseguenze negative per la sicurezza urbana;

Rilevato che nell'occasione di tale ricorrenza questi giovani cittadini, con il desiderio di festeggiare l'evento, si riuniscono in massa creando assembramenti a tutto oggi vietati ai sensi di legge in materia di prevenzione Covid-19;

Visto peraltro che negli anni scorsi durante i predetti festeggiamenti si sono verificati anche danneggiamenti ad edifici pubblici e imbrattamento agli arredi urbani a causa dei lanci anzidetti e delle esplosioni di prodotti pirotecnici;

Considerato che tali prodotti pirici, seppure di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste;

Rilevata la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020, nonché di favorire un'efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti-Covid-19;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente; contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione; urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini;

Rilevata l'evidente utilità, al fine di contenere la pandemia, della riduzione delle occasioni di assembramento che possono verificarsi nell'ambito delle fasce di età più basse della popolazione;

Visto l'art. 54 , comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti necessari al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, informandone preventivamente il Prefetto;

ORDINA

- il divieto assoluto su tutto il territorio comunale - ivi comprese strade, piazze, parchi e giardini pubblici e privati - di organizzare, preparare e/o partecipare a qualsivoglia iniziativa o incontro finalizzato alla cd. Festa di Halloween;
- il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, ad iniziative volte all'uso di prodotti pirotecnici anche se di libera vendita;
- il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, di lanciare prodotti alimentari, come uova, farina, ecc. e di lanciare schiuma;
- il divieto decorre dal giorno dal 30.10.2020 al 01.11.2020;

SI AVVERTE

I trasgressori saranno puniti:

- ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pur se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della legge n. 689/1981;
- qualora i fatti integrino gli estremi illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale;

- in caso di assembramento, con la sanzione per violazione del divieto ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito il Legge del 22 maggio 2020 n.35, pari ad una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00;
- con ogni altra sanzione disposta da disposizioni legislative e regolamentari anche riferite all'imbrattamento del suolo e degli arredi urbani, ivi compreso il lancio di prodotti alimentari come uova, farina e quant'altro;

SI RACCOMANDA

- ai genitori dei minori di non acquistare e/o consegnare prodotti pirotecnici e di non consegnare alla propria prole prodotti alimentari come uova, farina e quant'altro da utilizzare in occasione della festa di Halloween;
- ai genitori dei minori di sensibilizzare i propri figli a festeggiare tale ricorrenza in ambito privato, impedendo ogni assembramento e raggruppamento di persone.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Sig. Prefetto di Ancona;
- Al Segretario Generale;
- All'albo pretorio
- Alla Stazione dei Carabinieri di Chiaravalle affinché disponga l'attuazione del presente ordine;
- Alla Polizia Locale di Chiaravalle affinché ne disponga l'attuazione del presente ordine;

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche di Ancona entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

IL SINDACO

Avv. Damiano Costantini